

**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
" ASSOCIAZIONE IRPINA PIANETA AUTISMO "**

Art.1

Costituzione

1. E' costituita fra genitori, familiari e tutori di persone affette da autismo o da disturbo generalizzato di sviluppo - intendendo con esse le sindromi definite a livello internazionale dal DMS IV e I.C.D.10 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - con sede in c/da Chiaire 23/I di Avellino- l'organizzazione di volontariato denominata "**ASSOCIAZIONE IRPINA PIANETA AUTISMO**" di seguito detta organizzazione.
2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

Art.2

Finalità

L'organizzazione ha lo scopo di :

1. Valorizzare il ruolo della famiglia come primaria componente educativa e creare luoghi di incontro e di coordinamento stabile per i familiari di soggetti autistici ;
2. svolgere ed organizzare attività di volontariato per bambini e soggetti autistici anche ai sensi della legge 266/91;
3. collaborare, sostenere il lavoro, stimolare la ricerca delle "équipe" , degli operatori sanitari, degli educatori che si occupano di disturbi generalizzati di sviluppo e di autismo allo scopo di promuovere la diffusione delle esperienze acquisite nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi miranti all'integrazione nella scuola, nel lavoro e nella società;
4. promuovere la diffusione, anche allo scopo di pervenire a diagnosi precoci, dell'informazione sull'autismo a livello di opinione pubblica, di genitori e di operatori sanitari mediante corsi di aggiornamento, convegni e materiali appositamente studiati e preparati;
5. stabilire rapporti di collaborazione con gli Enti Pubblici (ASL, Enti Locali, Scuole, Istituti di ricerca e di cura) e con le strutture riabilitative ed educative private e convenzionate al fine di promuovere e migliorare gli interventi socio-sanitari, riabilitativi, educativi, ricreativi, sportivi per i soggetti autistici;
6. stabilire rapporti di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato e non lucrative per promuovere la cultura dell'integrazione e per contribuire a sviluppare servizi sempre migliori a favore dei portatori di handicap;
7. sollecitare la costituzione di un Osservatorio Regionale sull'Autismo;
8. promuovere, costituire ed amministrare strutture di soggiorno, riabilitative, educative, ricreative, lavorative a favore di soggetti affetti da autismo o da disturbi generalizzati di sviluppo.

Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Art.3
Aderenti

1. Sono aderenti all'organizzazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e tutti quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato direttivo.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato direttivo.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal comitato direttivo; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.
4. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art.4
Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.5
Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - l'assemblea;
 - il comitato direttivo;
 - il presidente;
 - il collegio dei probiviri.

2. l'assemblea può nominare, inoltre, il Collegio dei Revisori dei conti.

Art.6
Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione, l'assemblea, da tenersi il giorno successivo alla medesima ora e nel medesimo luogo, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti.
4. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
5. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del comitato direttivo;
 - eleggere i componenti del collegio dei probiviri
 - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
 - approvare il programma di attività proposto dal comitato;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Art. 7

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo è eletto dall'assemblea, è composto da sette membri ed è rinnovato ogni biennio.
2. Esso può cooptare altri due membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
3. Il comitato direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
5. Il comitato direttivo ha i seguenti compiti:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - eleggere il presidente;
 - nominare il segretario;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art.8
Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti e dura in carica per due anni.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3° e 7, comma 3°.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato direttivo più anziano di età.

Art.9
Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato, collegio dei probiviri e collegio dei revisori dei conti;
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

Art.10
Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Art.11

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art.12

Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del biennio decadono allo scadere del biennio medesimo.

Art.13

Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art. 13 bis

Norme sullo scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'organizzazione i beni saranno devoluti ad altre associazioni di volontariato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 266/91 .
2. lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria, convocata con almeno 45 giorni di anticipo dalla data fissata per lo svolgimento dell'assemblea, con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art.14
Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.15
Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato direttivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art.16
Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art.17
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

**INDICAZIONI DA FORNIRE ALL'UFFICIO DEL REGISTRO
AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE
DELL 'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO**

- Poiché trattasi di una organizzazione di volontariato, costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 -Legge-quadro sul volontariato, l'atto costitutivo e lo statuto sono stati redatti in carta semplice. Chiedere, inoltre, la gratuità della registrazione.
- La esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro sono stabilite dall'art. 8, primo comma, della legge 11 agosto 1991 n. 266 - Legge-quadro sul volontariato, rese attuabili dalla Circolare 25 febbraio 1992, n. 3, pag. 26, quartultimo capoverso, del Ministero delle finanze.
- Sia l'atto costitutivo che lo statuto debbono essere presentati in almeno due copie: una per l'ufficio del registro e l'altra per gli atti dell'organizzazione.

